

806
32

AZIENDA AUTONOMA DELLE
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

CIRCOLARE N° MOV.	18	11
" N° I.E.	153	811/806

Servizio Movimento
Servizio Lavori e Costruzioni
Servizio Materiale e Trazione
Servizio Impianti Elettrici

Roma, 20/11/1970
M.111/44/3.54
L.5.114/138986
TV.4.12/400.2
IE.811/322.2

Visibilità segnali

UFFICI E IMPIANTI INTERESSATI
(secondo obbligo di distribuzione)

O B B L I G O D I D I S T R I B U Z I O N E					
La presente deve essere distribuita, a cura delle singole Segreterie degli Uffici Centrali e di ciascuna Segreteria divisionale, alle unità e categorie di personale a fianco indicate. Le unità destinate sono tenute a conservare la presente fra la documentazione di carattere personale.	Unità centrali	UNITA' PERIFERICHE			Categorie di personale
		del Servizio Movimento	del Servizio Lavori e Costruz.	del Servizio Impianti Elettrici	
	Uffici, Sezioni e Reparti del Servizio Movimento.	Divisioni Sezioni Gruppi divisionali	Divisioni Sezioni Reparti 21-22-23 Reparti di esercizio	Divisioni Sezioni 2° Reparti delle Sezioni 2° Sezioni nuovi impianti Reparti di esercizio	Direttivo, Revisori e Segretari addetti all'esercizio (Movimento).
	Uffici del Servizio Lavori.	Reparti di esercizio	Tronchi di linea	Sezioni nuovi impianti Reparti di esercizio Zone Tronchi	Direttivo, tecnico di concetto, Sorveglianti della linea (Lavori).
	Uffici, Nuclei O N, Sezioni e Reparti dell'Ufficio 8° del Servizio Impianti Elettrici.				Direttivo, Personale tecnico di concetto degli Uffici Dirigenti tecnici (Impianti Elettrici).

La distribuzione alle unità ed al personale dipendente dal Servizio Trazione, sarà curata direttamente dallo stesso Servizio.

1. In base all'art.54 del R.S. i segnali devono essere ubicati in modo da risultare visibili alla distanza di 150 o 200 m. in relazione alla velocità massima ammessa per i treni nel tratto di linea precedente ai segnali medesimi. Lo stesso art.54 prevede, peraltro, la possibilità per i Servizi dell'esercizio di autorizzare minori distanze di visibilità in casi eccezionali, tenuto conto delle velocità massime della linea e valutate le condizioni particolari del tracciato.

Ciò premesso, si danno le seguenti direttive in merito alla pratica applicazione della norma di cui sopra per quanto si riferisce ai segnali di partenza.

2. Una riduzione della distanza regolamentare di visibilità dei segnali di partenza è consentita fino alla misura massima appresso indicata solo quando, per ottenere tale distanza, si avrebbe una riduzione della capienza del tratto di binario di stazionamento.

In ogni caso dovranno essere rispettate le condizioni seguenti.

- Il segnale di partenza (relativo ad un solo binario o comune a più binari) comandi a binari non di corsa percorribili a velocità non superiori a 60 Km/h;
- la distanza di visibilità non sia comunque inferiore, in condizioni normali, a 100 metri.

3. Si pregano codeste Divisioni di esaminare congiuntamente le varie situazioni in cui le norme di cui sopra possono trovare applicazione e, previa approvazione del Comitato di esercizio, di avanzare al Servizio Movimento le prescritte richieste di autorizzazione.

Il Servizio Movimento provvederà alle necessarie intese con gli altri Servizi ed a concedere quando possibile le autorizzazioni richieste.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
LAVORI E COSTRUZIONI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
MOVIMENTO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
MATERIALE E TRAZIONE